

Roma, 28 novembre 2024

Alle Società Sportive affiliate

e, p.c. Al Consiglio Federale Nazionale  
Ai Presidenti dei Comitati Regionali  
Ai Presidenti di Settore dei Comitati Regionali

## **Oggetto: Volontariato Sportivo - Regolamentazione dei rimborsi forfettari**

### **PREMESSA**

Come noto, il D.Lgs. n. 36/2021 all'articolo 29 prevede che le Società ed Associazioni Sportive (ASD /SSD) possano, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, avvalersi di volontari, ossia soggetti (*tesserati e non tesserati* con la ASD / SSD) che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, ma possono essere riconosciuti rimborsi forfettari secondo le indicazioni riportate nella presente nota.

In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione, la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con incarichi di lavoro sportivo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo, etc.) con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Il D.L. n. 71/2024, art. 3 c. 3, ha apportato alcune modifiche alla disciplina del volontariato sportivo, introducendo nuove disposizioni in materia di rimborso spese forfettario e stabilendo che:

a) i volontari che prestano la propria opera, anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, possano percepire tale modalità di rimborso, fino al limite complessivo massimo di 400 euro mensili;

b) le Federazioni Sportive Nazionali individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso da parte delle ASD / SSD.

La FIJLKAM, nel rispetto delle previsioni del 2° comma dell'art. 29 del Dlgs 36/2021 ha, pertanto, adottato la delibera richiesta, al fine di individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso forfettario delle spese sostenute per attività svolte dal volontario sportivo.



Nella presente nota si riportano la regolamentazione introdotta dalla delibera adottata e i principali aspetti da considerare per la corretta applicazione della norma.

## **DELIBERA FIJLKAM - REGOLAMENTAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI**

**La delibera adottata dalla Federazione è applicabile a tutte le ASD / SSD affiliate ed ha efficacia dalla data di pubblicazione della presente nota.**

### 1) Introduzione del rimborso spese forfettario

La delibera stabilisce la possibilità di corrispondere tale rimborso in favore dei volontari che prestano la loro opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIJLKAM, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.36/2021, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza.

Le manifestazioni/eventi sportivi e didattici riconosciuti dalla FIJLKAM sono pubblicati sul sito istituzionale Federale e su quelli dei Comitati Regionali, ovvero all'interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) nella sezione dedicata.

In particolare:

- per MANIFESTAZIONI / EVENTI SPORTIVI si considerano gli eventi di natura agonistica, promozionale e amatoriale approvati dalla FIJLKAM, contenuti nel Calendario Gare Federale e pubblicati sul sito federale (della Sede nazionale e di ciascun Comitato Regionale) nella pagina "Gare e Risultati" contenuta all'interno della sezione relativa ad ogni Settore e/o all'interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
- per MANIFESTAZIONI / EVENTI DIDATTICI si considerano quelli riconosciuti dalla FIJLKAM (es. stage, collegiali ed allenamenti ad iscrizione da parte delle Società, etc.), contenuti nel Calendario Gare Federale e pubblicati sul sito federale (della Sede nazionale e di ciascun Comitato Regionale) nella pagina "Gare e Risultati" contenuta all'interno della sezione relativa ad ogni Settore e/o all'interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

### 2) Individuazione delle tipologie di spese forfettariamente rimborsabili

La delibera prevede la copertura delle seguenti voci di spesa sostenute dai volontari sportivi:

- Spese di trasporto per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva, le spese per gli spostamenti durante lo svolgimento degli stessi e quelle sostenute per il rientro al proprio domicilio;
- Spese di vitto e alloggio sostenute durante l'attività di volontariato;
- Altre spese direttamente connesse con l'attività di volontariato svolta (es. acquisto di materiali di consumo, ecc.).

### 3) Le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso forfettario sono individuate come segue:

- Attività di supporto logistico e organizzativo durante le manifestazioni e gli eventi;
- Assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico durante le manifestazioni e gli eventi;
- Altre attività ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi.

### 4) Importo del rimborso spese forfettario

La delibera recepisce la possibilità di corrispondere il rimborso forfettario nella misura massima prevista dalla normativa vigente, pari ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla FIJLKAM.

Il limite massimo mensile di euro 400,00 del rimborso forfettario è un limite soggettivo riferito al "Volontario sportivo" e non all'ente erogante. È opportuno, pertanto, che l'ASD / SSD, prima di



corrispondere il rimborso forfettario, acquisisca dal volontario un'apposita autocertificazione attestante l'eventuale percezione nel corso dello stesso mese di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l'attività di volontario da altri Enti e/o Organismi sportivi, al fine di verificare che il suddetto limite mensile non venga superato.

L'entità del rimborso forfettario è determinata dagli Organi delle singole ASD / SSD, tenendo conto del luogo di svolgimento dell'evento o manifestazione e/o della durata e/o della logistica e/o di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso forfettario.

Il rimborso forfettario è sostitutivo del rimborso analitico riconducibile alla stessa tipologia di spesa sostenuta dal Volontario sportivo e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle stesse tipologie di spesa documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento.

#### 5) Modalità di erogazione del rimborso

La delibera prevede che il rimborso forfettario venga erogato a seguito della conclusione dell'attività di volontariato, previa presentazione di una nota di richiesta di rimborso forfettario da parte del volontario, nella quale dovranno essere indicate:

- a) l'evento per il quale è stata prestata l'attività di volontariato;
- b) le attività svolte;
- c) la tipologia di spese sostenute.

### **ADEMPIMENTI E TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE**

Le ASD / SSD che erogano rimborsi forfettari a volontari sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi e l'importo del rimborso forfettario a ciascuno corrisposto, attraverso il RASD in un'apposita sezione denominata "Volontari".

Tale adempimento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

L'articolo 29 del D.lgs. 36/2021 stabilisce che i rimborsi forfettari concorrono al superamento del:

- limite annuale di € 5.000 di non imponibilità previdenziale previsto dall'art. 35, c. 8-bis, dlgs 36/21, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento;
- limite di € 15.000 di non imponibilità fiscale previsto dall'art. 36, c. 6 dello stesso decreto.

Pertanto, prima di corrispondere il rimborso forfettario, l'ASD / SSD deve acquisire dal Volontario:

a) autocertificazione indicata al punto 4) della presente nota, attestante l'eventuale percezione nel corso dello stesso mese di ulteriori rimborsi forfettari, al fine di verificare il limite mensile complessivo di € 400. Si specifica che il suddetto limite si azzerà a partire dal 1° giorno di ogni mese;

b) autocertificazione ai sensi dell'art. 36, co. 6-bis, D.lgs. 36/2021, attestante l'ammontare dei compensi di lavoro sportivo e/o di collaborazione amministrativo – gestionale e/o di rimborso forfettario percepiti complessivamente da altri Enti e Organismi sportivi a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tale autocertificazione si rende necessaria al fine di verificare il superamento del limite annuale di € 5.000 di non imponibilità previdenziale e del limite annuale di € 15.000 di non imponibilità fiscale.

  
Il Segretario Generale  
Massimiliano Benucci